

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Parte I - LA FONDAZIONE: DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Il presente statuto trae origine dalla trasformazione dell'IPAB Manlio Canepa stabilita dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 308;

L'IPAB fu creata con le donazioni che, in seguito all'esplosione del forte di Falconara del 28 settembre 1922, elargirono l'Associazione Generale fra Commercianti e Industriali della Spezia e la Commissione Milanese di soccorso alle vittime di Falconara. L'Istituzione prende nome dall'eroico ufficiale di San Terenzo di Lerici caduto nella Grande Guerra. Scopo dell'IPAB era quello dell'Assistenza all'infanzia e al Centro Polivalente disabili di San Terenzo di Lerici.

L'IPAB Manlio Canepa, già Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Comune di Lerici, dall'Unione Industriali di La Spezia, dal Collegio dei Ragionieri di La Spezia, si trasforma in Fondazione, con provvedimento adottato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1550 del 5 dicembre 2003.

In sede di trasformazione dell'IPAB partecipano, in qualità di soci il Comune di Lerici, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, l'ASL 5 Spezzino, l'Associazione Genitori dei ragazzi disabili denominata "Pleiadi".

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sarà usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 SCOPO

Gli scopi della Fondazione sono:

- Interventi socio sanitari e di solidarietà sociale diretti ad affiancare e sostituire il sostegno familiare nelle situazioni di presenza di persone disabili.
La Fondazione persegue iniziative aventi l'esclusivo obiettivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, relativamente al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.
L'obiettivo della Fondazione è dare risposta ai seguenti bisogni:

- integrazione sociale e mantenimento nel proprio territorio di vita dei cittadini disabili;
- assistenza socio sanitaria e protezione dei cittadini disabili privi di assistenza familiare;
- sostegno a nuclei familiari con persone disabili;
- assistenza sociale e socio sanitaria a nuclei familiari non autosufficienti con disabili, per i quali necessitano soluzioni residenziali.

Tale finalità è perseguita attraverso:

- a) la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari rivolti prevalentemente alla socializzazione delle persone disabili, anche con interventi sostitutivi della famiglia, quali in particolare: case-famiglia (anche per situazioni di emergenza); comunità-alloggio; soluzioni residenziali assistite, nonché organizzazione di soggiorni vacanze e simili.
- b) ogni altro sistema, ipotesi di assistenza o sostituzione della famiglia che l'evoluzione tecnica e normativa consentiranno;

- Attività dirette a sostegno e tutela dei minori in stato di bisogno, compreso il sostegno economico diretto con la concessione di sussidi alle famiglie che versano in provate condizioni di disagio socio-economico, i sussidi saranno concessi prima di tutto per far fronte alle spese necessarie al mantenimento dei minori alle scuole dell'obbligo ed alle spese necessarie all'educazione morale ed intellettuale fino alla maggiore età.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui al presente articolo devono essere integralmente reinvestiti per la realizzazione degli scopi statutari.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse strumentali o accessorie.

Art. 3 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procurarsi i mezzi finanziari ed economici per la realizzazione degli scopi statutari, predisponendo un programma di investimento in fasi successive, da aggiornarsi secondo le disponibilità economiche della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve

- o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od altri diritti reali, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle attività;
 - d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, movimenti di volontariato, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al medesimo scopo; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società di capitale, associazioni o fondazioni che abbiano lo stesso fine;

Art. 4 AMBITO

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Liguria.

Parte II - IL PATRIMONIO

Art. 5 PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione Manlio Canepa comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB Asilo Infantile Manlio Canepa, quali risultanti dall'inventario redatto in data 07/04/2005 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ex Ipab Manlio Canepa, con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2005, nonché da tutti i beni in ogni modo acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito altresì:

- a) dai beni eventualmente donati dai Fondatori all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte dei sostenitori, di enti privati o pubblici, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;

- c) le riserve e le rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio;

Il patrimonio è destinato direttamente all'attuazione dei fini della Fondazione.

Costituiscono altresì risorse destinate agli scopi istituzionali:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b) le somme annualmente assegnate a titolo di contributo volontario dai fondatori e dai sostenitori, non destinate ad incrementare il patrimonio;
- c) gli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dagli Enti pubblici in genere, ed in particolare dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;
- d) i contributi volontari, oblazioni, lasciti, eredità o legati e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziare l'attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali;
- f) nonché ogni altra fonte finanziaria, da qualsiasi altro soggetto proveniente.

PARTE III - GLI ORGANI

Art. 6 ORGANI

Organi della fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Comitato Scientifico;

Che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente statuto.

PARTE IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 DURATA E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è composto di **n. 7** membri con diritto di voto di cui:

- 3 *di nomina Comunale;*
- 2 *di nomina della Fondazione Ca.Ri.Spe;*
- 1 *di nomina dell'associazione Pleiadi;*
- 1 *dell'ASL 5 Spezzino;*

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Si perde la qualifica di Consigliere di Amministrazione in caso di morte, dimissioni, interdizione, a qualsiasi titolo, dai pubblici uffici.

La carica di membro di Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- eleggere, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente e due consiglieri cui attribuire, rispettivamente e disgiuntamente, la delega per la gestione del patrimonio e la delega per la gestione delle attività di scopo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione
- approvare le modifiche Statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e quelle ritenute comunque necessarie, i regolamenti e le loro modifiche
- nominare il revisore dei conti e determinarne il compenso;
- approvare il conto consuntivo ed il bilancio economico-patrimoniale di previsione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare il Direttore Amministrativo, determinandone l'eventuale compenso e la natura dell'incarico;
- nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- approvare contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, relativamente a singoli atti, al Presidente, o ai Consiglieri.

Art. 8 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o per richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa.

L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivano alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

Per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il voto favorevole di almeno cinque membri.

Art. 9 DIMISSIONI

Le dimissioni dei consiglieri non sono immediatamente efficaci ed il consigliere resta in carica fino a nuova nomina.

Gli effetti delle dimissioni si producono alla consegna al Presidente, o nel caso del Presidente, alla consegna nella 1° seduta utile, al Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del consigliere dimissionario. I Consiglieri nominati in surroga

restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 DECADENZA

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 11 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che proceduto alla nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza, per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti con seguente contraddittorio in forma scritta.

PARTE V - PRESIDENTE

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

La durata della carica di Presidente è di anni 3(tre)

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, il quale eserciterà, altresì, quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Per la carica di Presidente della Fondazione spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il cui ammontare non può essere superiore all'indennità di carica prevista per un Assessore del Comune di Lerici.

Art. 13 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica tre anni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

La carica di Vice Presidente è gratuita.

Art. 14 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, durata dell'incarico, e l'eventuale retribuzione, il cui importo non potrà superare il 50% dell'ammontare dell'indennità riconosciuta al Presidente.

La durata dell'incarico non potrà comunque superare la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Può essere scelto anche tra i dipendenti del Comune, con qualifica direttiva. In tal caso ogni onere retributivo e contributivo rimane a carico dell'Amministrazione comunale, salvo il rimborso spese.

Il Direttore è responsabile operativo della gestione amministrativa e contabile dell'attività della Fondazione.

In particolare:

- Redige le delibere del Consiglio di Amministrazione,
- Redige la bozza del conto consuntivo e del bilancio economico patrimoniale di previsione, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e li sottoscrive con il Presidente. Dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;
- Provvede alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.
- Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

PARTE VI - IL REVISORE DEI CONTI

Art. 15 - NOMINA

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte della relazione consuntiva e di budget, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, esercita un controllo di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Allo stesso ove rinunci è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della Tariffa professionale

PARTE VII - COMITATO SCIENTIFICO

Art. 16 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico-scientifico è composto da persone con adeguate professionalità tecniche inerenti l'attività assistenziale sulla disabilità, nominate dal Consiglio di Amministrazione ed aventi i requisiti tecnico-scientifici idonei.

La Presidenza del Comitato è ricoperta dall'assistente sociale messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Lerici, che se ne assume ogni onere retributivo.

Compito del Comitato Tecnico - scientifico è sostenere l'attività della Fondazione svolgendo quelle attività di supporto necessarie e utili al raggiungimento dello scopo.

Il Comitato resta in carica per tre anni.

Delle sedute viene redatto verbale a cura del Presidente.

La carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

PARTE VIII - SOSTENITORI

Art. 17 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persona fisiche, gli enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione accettandone le regole statutarie, le finalità e lo scopo e che abbiano effettuato donazioni al patrimonio della Fondazione non inferiori all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. Qualora gli apporti siano costituiti da beni in natura questi saranno valutati con apposita perizia al fine di accertare il valore degli stessi.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

I soci sostenitori nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo possono annualmente indire una assemblea appositamente costituita il cui compito è quello di esprimere un parere consultivo sulle attività della Fondazione, da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

PARTE IX - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BUDGET

L'esercizio economico decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile successivo la relazione consuntiva secondo quanto già previsto dal precedente articolo 7.

La Fondazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale.

Eventuali variazioni delle previsioni di spesa devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

La relazione consuntiva, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso nella prima seduta utile.

Gli impegni di spesa di cui al comma precedente, nel limite di spesa di € 500,00 (cinquecento), possono essere contratti direttamente dal Direttore e comunque debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al comma precedente.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della

Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero, alternativamente, per finanziare altre Fondazioni ovvero a incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.

Art. 20 - DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della struttura.

Art. 21 - GESTIONE CONTABILE

Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del budget devono essere assistiti dall'attestazione, a cura del Direttore, che l'operazione posta in essere, se non straordinaria, rientra tra quelle previste dal C.d.A. in sede di programmazione. I pagamenti sono consentiti dopo che il Direttore ha verificato congruità della spesa ed il rispetto della documentazione contabile.

Art. 22 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione Manlio Canepa provvede all'Amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.

Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni.

Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico.

Le delibere di alienazione dei beni aventi valore storico, monumentale e artistico sono assunte con la maggioranza di 2/3 (due terzi) del C.d.A.

Art. 23 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

La Fondazione mediante regolamento, stabilisce in conformità alla legge e al presente statuto, i criteri generali di organizzazione e funzionamento dei servizi. La Fondazione non si avvale di personale proprio, neppure a tempo determinato, pertanto i servizi e le attività tecnico-amministrativa necessaria al raggiungimento degli scopi statutari viene svolta mediante contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, ditte, cooperative etc., singoli professionisti o prestatori d'opera.

Art. 24 - REGOLAMENTO DI AMMISSIONE

La Fondazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi e alle proprie prestazioni assistenziali a favore di minori in stato di bisogno o di ultradiciottenni portatori di handicap fisico, psichico e psicofisico.

Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazione legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

PARTE X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di La Spezia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 5/2003.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà La Spezia.

Art. 26 - NORMA TRANSITORIA

Durante i primi tre anni di vita della Fondazione, decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto da parte della Regione Liguria del rogito notarile, l'attività di Presidente della Fondazione è svolta a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi spesa, pertanto l'indennità al Presidente prevista all'art. 12 non è dovuta. Nel limite temporale innanzi citato il direttore della Fondazione è scelto con le modalità previste dal 3° comma dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante dovrà essere devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 28 - NORME FINALI

Le disposizioni del presente Statuto, entrano in vigore in dopo la regolare approvazione da parte della Regione Liguria.

Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati.

Art. 29 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.